

INDICE

INDICE.....	1
ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO.....	2
ART. 2 - MODALITÀ DI ESECUZIONE, CONDIZIONI E DURATA.....	2
ART. 3 - NORME E CRITERI INTERPRETATIVI.....	3
ART. 4 - VERIFICHE DEL CONTRATTO.....	4
ART. 5 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....	4
ART. 6 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	5
ART. 7 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI.....	5
ART. 8 - FALLIMENTO ED ALTRE VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE.....	6
ART. 9 - SUBAPPALTO.....	6
ART. 10 - TUTELA DEI LAVORATORI.....	6
ART. 11 - SICUREZZA.....	6
ART. 12 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI.....	7
ART. 13 - OBBLIGHI ASSICURATIVI.....	7
ART. 14 - INADEMPIENZE E PENALI.....	7
ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	8
ART. 16 - RECESSO.....	8
ART. 17 - LEGGE APPLICABILE, DOMICILIO E FORO COMPETENTE.....	8
ART. 18 - OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITÀ.....	8
ART. 19 - DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE.....	9
ART. 20 - NORME DI CHIUSURA.....	9
ART. 21 - ALLEGATI.....	9

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il progetto C-ROADS ITALY 2 (come definito nell'allegato Grant Agreement INEA/CEF/TRAN/M2018/1770476, C-ROADS ITALY 2), di cui il Comune di Trento è partner coinvolge diverse entità, sia pubbliche sia private, e prevede interventi nell'ambito dello sviluppo e implementazione di sistemi C-ITS (Cooperative Intelligent Transport Systems). Per quanto riguarda il Comune di Trento, sono previsti n. 4 distinti interventi costituiti da moduli indipendenti che si configurano come 4 minime unità autonome e funzionali (ai sensi dell'art. 3 della L.P. 9 marzo 2016, n. 2). Le 4 distinte minime unità autonome e funzionali sono:

- A) Apparati hardware periferici;
- B) Sistema di assegnazione della priorità semaforica al trasporto pubblico;
- C) Sistema per l'accertamento delle infrazioni al semaforo rosso;
- D) Sistema di rilevamento occupazioni stalli a raso.

Sono inoltre previsti la partecipazione ai meeting ed ai gruppi di lavoro del progetto, incluse le relative spese di trasferta, l'organizzazione di meeting di progetto, il pagamento delle spese di personale per lo svolgimento e la gestione delle attività indicate nel Grant Agreement e nel Indicative Budget del progetto, riportati in allegato.

Il presente appalto ha per oggetto la revisione e certificazione delle spese relative alle attività svolte nell'ambito del progetto C-ROADS ITALY 2 attraverso il rilascio, da parte di un soggetto terzo, della certificazione sul rendiconto finanziario (Certificate on the Financial Statement, come definito nell'allegato).

ART. 2 - MODALITÀ DI ESECUZIONE, CONDIZIONI E DURATA

Il soggetto individuato tramite confronto concorrenziale deve garantire il controllo dei documenti di spesa, la verifica della congruità delle spese e la verifica della conformità in generale delle spese e delle rendicontazioni rispetto alla disciplina comunitaria e nazionale in materia, e la validazione dei Periodic Report da effettuarsi presso il Servizio Opere di Urbanizzazione Primaria, in via Brennero 312 - 38121 Trento, alle scadenze dei report come previsti dal Grant Agreement.

L'esecuzione delle attività sopra indicate deve avvenire nel rispetto del contratto, del presente capitolato e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara.

L'attività dovrà essere svolta, con cadenza variabile, alla scadenza dei report 2, 4 e 5 come previsti dal Grant Agreement come sotto riportate:

1. da inizio progetto (24.10.2018) al 31.12.2019;
2. dall' 1.1.2020 al 31.12.2020;
3. dall'1.1.2021 al 31.12.2021;

4. dall'1.1.2022 al 31.12 2022;
5. dall'1.1.2023 a fine progetto.

La validazione dei periodi 1 e 2 dovrà essere eseguita in contemporanea entro la data del 26 aprile 2021.

La validazione dei periodi 3 e 4 dovrà essere eseguita in contemporanea entro la data del 26 aprile 2023.

Per quanto riguarda la validazione del periodo 5 la stessa dovrà essere eseguita entro sei mesi dalla data di termine del progetto, alla luce anche di eventuali proroghe della stessa.

Il soggetto individuato tramite confronto concorrenziale dovrà adeguarsi alle esigenze non prevedibili di variazione delle tempistiche sopra indicate, che dovessero emergere nel corso del contratto, senza diritto a riconoscimento di alcun maggior compenso.

ART. 3 - NORME E CRITERI INTERPRETATIVI

Le principali norme di riferimento per il contratto sono:

- legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, *Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012;*
- legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, *Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento* ed il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. *Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento;*
- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, *Codice dei contratti pubblici;*
- D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 *Regolamento recante l'approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione;*
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, *Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, come aggiornato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;*
- legge 13 agosto 2010, n. 136, *Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia;*
- D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;*

- legge 6 novembre 2012, n. 190, *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*;
- regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato regolamento (UE) n. 2016/679 e il D.Lgs. 18/05/2018, n. 51, recante Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;
- Codice Civile.

Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

ART. 4 - VERIFICHE DEL CONTRATTO

La verifica della regolare esecuzione del contratto fa capo al Servizio Opere di Urbanizzazione Primaria il cui Dirigente assume le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.). Il Dirigente potrà delegare ad un funzionario del proprio Servizio il controllo sul corretto espletamento delle prestazioni eseguite ai sensi dell'art. 49, comma 5, del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti.

ART. 5 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

È posto a base di gara l'importo di € 15.000,00 (quindicimila/00) oneri, rimborsi e spese inclusi (I.V.A. esclusa).

Il pagamento del corrispettivo è disposto previo accertamento, con esito positivo della prestazione effettuata in termini di quantità e qualità rispetto a quanto previsto nel presente capitolato.

L'accertamento verrà eseguito entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla scadenza del termine di riferimento della fattura. Il corrispettivo sarà corrisposto entro 50 (cinquanta) giorni dall'accertamento stesso oppure entro 50 giorni dal ricevimento della fattura da parte del Servizio comunale di merito, responsabile della gestione del contratto, qualora la fattura sia ricevuta dal Servizio medesimo in data successiva a quella di accertamento. Il pagamento si intende effettuato alla data di emissione del mandato di pagamento. La fattura, redatta secondo le norme fiscali in vigore, sarà intestata a Comune di Trento – Servizio Opere di Urbanizzazione Primaria – (Codice fiscale e partita IVA 00355870221) – Via Belenzani 19 – 38122 TRENTO e riporterà le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN.

Il pagamento verrà corrisposto in 3 soluzioni:

- il 40% del valore della fornitura entro 30 giorni dalla validazione dei periodi 1 e 2 di cui all'art. 2;
- il 30% del valore della fornitura entro 30 giorni dalla validazione del periodi 3 e 4 di cui all'art. 2;
- il 30% del valore della fornitura entro 30 giorni dalla validazione del periodo 5 di cui all'art. 2, comunque non prima dell'approvazione della documentazione da parte della Commissione Europea.

ART. 6 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Amministrazione comunale e il Fornitore assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 7 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma ed ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016 e dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debentrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato;

La stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.

In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.

ART. 8 - FALLIMENTO ED ALTRE VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE

Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

ART. 9 - SUBAPPALTO

In considerazione della natura della prestazione non è ammesso subappalto.

ART. 10 - TUTELA DEI LAVORATORI

L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

ART. 11 - SICUREZZA

L'appaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m..

L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato.

ART. 12 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI

Il fornitore, ai fini dello svolgimento delle attività connesse alla fornitura dell'appalto oggetto del presente capitolato, si impegna a rispettare gli obblighi sanciti dal regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio (GDPR) in termini di riservatezza e trattamento dei dati.

In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è il Comune di Trento, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679 e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento, anche per il tramite dei propri Dirigenti. Ai sensi dell'art. 29 del regolamento, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.

Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'appaltatore viene a conoscenza e tratta dati personali relativi agli utenti della stazione appaltante, o ad altri aventi diritto. Il trattamento di tali dati, da parte dell'appaltatore, deve avvenire esclusivamente in ragione dell'appalto affidato.

Pertanto, con la stipula del contratto di appalto, l'appaltatore, ai sensi dell'art. 28 del regolamento, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, secondo l'allegato "Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati" al presente capitolato speciale d'appalto, per gli adempimenti previsti nel contratto di appalto e nei limiti e per la durata dello stesso. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del contratto d'appalto e si considera revocata a completamento dell'incarico.

ART. 13 - OBBLIGHI ASSICURATIVI

Sono a carico esclusivo dell'appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'appaltatore stesso, di terzi o della stazione appaltante.

L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

ART. 14 - INADEMPIENZE E PENALI

Il mancato o parziale svolgimento della fornitura oggetto del presente capitolato speciale da parte del Fornitore comporterà il pagamento, da parte dello stesso, della penale sotto riportata, fermo restando il risarcimento del maggior danno che dovesse derivare per ed in causa dell'inadempimento stesso, salvo che lo stesso non abbia previamente invocato, a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata, cause di forza maggiore, non dipendenti dagli aspetti organizzativi e/o gestionali interni allo stesso Fornitore, opportunamente documentate e giustificate, che abbiano reso impossibile la fornitura:

- per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o caso fortuito, rispetto a ciascuno dei termini stabiliti per la consegna, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale pari allo 0,5 per mille (zero virgola cinque per mille) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'adempimento o ritardo;

Deve considerarsi ritardo e/o inadempimento anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto e le obbligazioni in modo anche solo parzialmente difforme rispetto alle disposizioni del presente capitolato. In tal caso l'Amministrazione applicherà al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui la fornitura/servizio sarà eseguita in modo conforme al presente capitolato, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Ai fini dell'applicazione della penale di cui al comma 1, l'Amministrazione contesta formalmente al Fornitore, tramite invio di PEC (Posta Elettronica Certificata), il mancato rispetto di quanto indicato dal presente capitolato, entro i 14 (quattordici) giorni lavorativi dall'avvenuta conoscenza delle cause.

Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10% dell'importo contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione in danno del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 16 - RECESSO

Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 17 - LEGGE APPLICABILE, DOMICILIO E FORO COMPETENTE

Il contratto è regolato dalla legge italiana.

Per gli effetti e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, l'Amministrazione e il Fornitore eleggono il proprio domicilio presso le rispettive Sedi legali.

In caso di contestazione nell'interpretazione e nell'applicazione del contratto, e per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento. È escluso l'arbitrato ed è vietato il compromesso.

ART. 18 - OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITÀ

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità

ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

ART. 19 - DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE

Nell'espletamento della fornitura oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (*"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*), visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 20 - NORME DI CHIUSURA

L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta, in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento della fornitura, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

ART. 21 - ALLEGATI

Costituiscono parte integrante del presente Capitolato i seguenti allegati:

1. modello di certificazione (Model Terms of Reference for the Certificate on the Financial Statements). Lunghezza documento: 34 pagine. Rif. file: All3_cef_mga_annex_vii_revision_nov_2017_-_update_140119_C-Roads Italy 2_r1.docx.
2. budget stimato (Indicative Budget). Lunghezza documento: 9 pagine. Rif. file: All1_C-Roads Italy 2_GA Indicative Budget breakdown_Firmato_TRENTO.pdf.
3. convenzione di sovvenzione (Grant Agreement). Lunghezza documento: 81 pagine. Rif. file: *Grant Agreement signed_2018-IT-TM-0013-S.pdf*.